

l'autonomia alle divisioni amministrative e non alle provincie, che questa legge esiste, che non è abrogata. Noi pertanto dobbiamo ad essa riferirci, per l'unico motivo che non possiamo riferirci ad una legge ignota, di cui nessuno conosce il tenore. Chiunque abbia fior di senno non dirà che coll'emendamento Negrone vogliamo confermare la legge del 7 ottobre 1848, ma dirà unicamente che noi adoperiamo il linguaggio amministrativo che è ora l'unico vero. Del resto ha forse bisogno di conferma la citata legge? No, per certo; essa è in vigore perchè non fu abrogata; e la sua efficacia è sempre la stessa, approvata o non approvata l'emendamento Negrone.

Io adunque voterò a favore di questo emendamento; ma voterò poi contro tutto l'articolo per le ragioni che ho esposte, a meno l'onorevole ministro confuti le mie obiezioni.

NEGRONE. L'onorevole Michelini appoggiava la mia proposta, ma io debbo tuttavia dissentire da lui là dove egli respinge il principio che le spese d'istruzione debbano essere obbligatorie anche per le divisioni amministrative.

Io non dirò le ragioni per cui dissento dall'onorevole Michelini, perchè il signor ministro, difendendo il suo articolo, dirà certamente queste ragioni assai meglio che io non saprei fare.

L'onorevole Valerio crede che la legge delle divisioni amministrative sia ormai ferita a morte. Non saprei nè voglio dire per ora quanto vi sia di vero in quest'espressione un poco poetica: per altro il Governo del Re, nella passata Sessione, presentava un progetto di legge inteso a tutt'altro che a togliere la vita alle divisioni amministrative, e non credo che il Governo abbia mutato pensiero, ma che anzi sia disposto a dar loro novello vigore.

VALERIO. Domando la parola.

NEGRONE. Per dirla di passaggio, a me non pare che l'istituzione delle divisioni amministrative sia inconciliabile coll'esistenza delle provincie, anche dotate di una propria personalità civile. Checchè per altro sia di ciò, penso che il signor ministro fosse nel vero quando diceva che, non corrispondendo il numero delle scuole normali al numero delle divisioni amministrative, non solo possa, ma debba necessariamente accadere che una divisione amministrativa destini i suoi studenti alle scuole normali poste fuori del proprio circondario.

Ciò per altro non detrae, per mio avviso, al merito o al demerito dell'emendamento che io proposi; perchè non si tratta qui di determinare dove debbano essere gli allievi inviati da ciascuna provincia o da ciascuna divisione amministrativa, ma si tratta unicamente di sostituire, alla locuzione dell'articolo in progetto, una locuzione la quale si concili colle leggi in vigore.

Non ignoro che nel bilancio divisionale si portano alcune spese a carico dell'intera divisione, ed alcune spese a carico delle particolari provincie; questa per altro non è questione di bilancio, ma è questione di riparto.

Intanto sta che legalmente non abbiamo nessun bi-

lancio di nessuna provincia; legalmente non abbiamo che un bilancio solo, ed è quello dell'intera divisione, in qualunque modo poi siano queste spese distribuite.

Dunque leggendo io nell'articolo proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione, che *ogni provincia* stanzierebbe annualmente *nel proprio bilancio* una determinata somma per un determinato uso, leggo un'espressione la quale, secondo le leggi in vigore, non può sostenersi.

Del resto, se anche gli alunni di una provincia dovessero fare i loro corsi in una scuola normale diversa da quella in cui si faranno degli alunni di un'altra provincia aggregata alla divisione amministrativa, ciò tuttavia non rende il mio emendamento nè difficile, nè impraticabile, perchè non esclude che un certo e determinato sussidio venga posto a carico di una certa e determinata provincia. E il mio emendamento corrisponde anche al concetto dell'egregio signor ministro, in quanto che, moltiplicando il numero dei giovani sussidiati e dei posti gratuiti, rende più facile l'apertura dei convitti, nei quali l'istruzione potrà essere meglio data, e potranno gli studi avere un migliore avviamento.

Queste sono le considerazioni, per cui io rinnovo la preghiera, che già feci alla Camera, di voler sostituire questa semplice locuzione: *divisione amministrativa*, la quale meglio si confà alle leggi in vigore, senza punto pregiudicare l'avvenire.

PRESIDENTE. Il deputato Leardi ha facoltà di parlare.

LEARDI. L'onorevole Negrone si lagna che il deputato Valerio abbia poeticamente detto che le divisioni erano ferite a morte.

Io credo invece che colla proposta dell'onorevole Negrone si venga appunto a ferire a morte l'autonomia delle provincie. Infatti egli vi propone che dove è scritto che *ogni provincia debba stanziare annualmente*, ecc., si debba dire *ogni divisione*.

Domando io come l'autonomia delle provincie sarà tutelata qualora questo emendamento venga accettato.

Nell'organismo della nostra amministrazione divisionale e provinciale tutte quelle spese, nelle quali è giudice speciale la provincia, sono o per consuetudine o per legge votate dal Consiglio provinciale; è vero che il Consiglio divisionale esercita un controllo ed una tutela su queste deliberazioni delle provincie; ma ad ogni modo, quando si tratta di spesa provinciale, di spesa che, come si vede all'articolo 10, deve essere applicata dalla deputazione provinciale, dove il Consiglio provinciale è rappresentato, in questo caso, dico, il giudice naturale dell'opportunità di questo sussidio sarà il Consiglio provinciale. E non ho parlato a caso dell'opportunità di questi sussidi; poichè, quantunque la legge abbia fissato un *minimum*, e nello stesso tempo non vieti alle provincie ricche, alle provincie che sentono più vivo il bisogno di sussidiare l'istruzione, di votare un sussidio maggiore, questo sussidio maggiore, qualora venga approvato dal Consiglio provinciale, na-